



TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI

PRESIDENZA

P.zza Giovanni Falcone - 00049 - TEL. 06/961500310 – 207 - 06/9642267 – FAX 06/961500268 – 306

(C.F. 87006010588)

pec: prot.tribunale.vellettri@giustiziacert.it

email: tribunale.vellettri@giustizia.it

N° 43

14 Aprile 2020 h.12,30

=====

OGGETTO: nuova regolamentazione delle udienze civili e penali da tenersi tra il 16 aprile ed il 30 giugno 2020, in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

CIRCOLARE n.6

L'art. 1, primo comma, del D.L. 8 marzo 2020, n. 11, contenente "*Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria*", pubblicato l'8 marzo 2020, ha stabilito che "*A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 22 marzo 2020 le udienze civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, con le eccezioni indicate all'articolo 2, comma 2, lettera g), sono rinviare d'ufficio a data successiva al 22 marzo 2020*".

In forza della cenata norma questa Presidenza ha emesso la Circolare n. 4, pubblicata tra l'altro sul sito web.

L'art. 83, primo comma, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, riguardante "*Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e concernente gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare*", pubblicato nella G.U. il 17 marzo 2020, ha poi stabilito che dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari fossero rinviare d'ufficio a data successiva al 15

aprile 2020, fatta eccezione per i casi indicati al successivo comma 3 dello stesso articolo di legge.

A seguito della citata disposizione ed al fine di operare un maggior chiarimento sui procedimenti da rinviare e quelli da tenere nei giorni di udienza fissati tra il 9 ed il 15 aprile questa Presidenza ha pubblicato la Circolare n.5, nella sono stati indicati, materia per materia e sezione per sezione, i procedimenti che si sarebbero tenuti nel cennato periodo, restando inteso che tutti gli altri procedimenti sarebbero stati rinviati d'ufficio con provvedimento telematico del giudice, da comunicare ai difensori delle parti interessate.

Il comma 6 dello stesso art. 83 del D.L. 17 marzo 2020, n.18, ha, altresì, stabilito, tra l'altro, che *“Per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria, per il periodo compreso tra il 16 aprile ed il 30 giugno 2020 i capi degli uffici giudiziari ... adottano le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico sanitarie fornite dal Ministero della salute ..., al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone”*.

Da ultimo, l'art. 36 del D.L. 8 aprile 2020, n.23, nei primi due commi, ha stabilito che: *“1. Il termine del 15 aprile 2020 previsto dall'articolo 83, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 è prorogato all'11 maggio 2020. Conseguentemente il termine iniziale del periodo previsto dal comma 6 del predetto articolo è fissato al 12 maggio 2020. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, ai procedimenti di cui ai commi 20 e 21 dell'articolo 83 del decreto-legge n. 18 del 2020.*

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai procedimenti penali in cui i termini di cui all'articolo 304 del codice di procedura penale scadono nei sei mesi successivi all'11 maggio 2020”.

Ciò premesso, con la presente Circolare questa Presidenza intende dare attuazione alla cennata ultima normativa ed indicare, **relativamente al periodo 16 aprile 30 giugno 2020**, i procedimenti civili e penali che saranno rinviati e quelli che, invece, saranno regolarmente trattati.

Con l'occasione si intende, pure, portare a conoscenza le linee guida per l'accesso e la permanenza degli Utenti all'interno dell'Ufficio giudiziario nonché le modalità di conduzione delle udienze, dall'ufficio o da remoto.

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE PER L'ACCESSO E LA PERMANENZA ALL'INTERNO DEL TRIBUNALE

- ✓ Tutte le udienze, civili e penali saranno tenute a porte chiuse, ex artt. 128 c.p.c. e 472 c.p.p..
- ✓ Non è ammesso l'accesso al Tribunale di persone estranee al processo.
- ✓ I procedimenti che saranno trattati in udienza dovranno essere chiamati dalle ore 09,00 in poi distanziati di almeno trenta minuti l'uno dall'altro ed a tal fine i giudici dovranno eventualmente riprogrammare le proprie udienze;
- ✓ Gli Avvocati, le Parti ammesse al processo e gli Ausiliari del giudice potranno accedere all'interno del Tribunale non prima di 10 (dieci) minuti antecedenti l'orario stabilito per l'inizio della trattazione del procedimento che li riguarda e, esaurita la trattazione, dovranno uscire senza ritardo dall'edificio, onde evitare assembramenti di persone al suo interno;
- ✓ Tutte le Persone ammesse in udienza dovranno indossare una mascherina a protezione della bocca e del naso e mantenere una distanza interpersonale di almeno un metro, evitando di toccare oggetti;
- ✓ E' raccomandata la massima sinteticità nella trattazione orale, da considerarsi, fino al 30 giugno 2020, nel settore civile, modalità residuale rispetto alla trattazione scritta;
- ✓ Considerata l'estrema contagiosità del virus COVID-19 e la necessità di limitare al minimo indispensabile la trattazione delle cause con modalità ordinaria, i giudici del civile, laddove possibile, dovranno privilegiare la trattazione scritta **(c.d. udienza figurata con scambio di note telematiche – lettera h) del comma 7 dell'art. 83 citato)**, apparendo allo stato intempestivo, per mancanza di hardware, di personale tecnico e di adeguata esperienza tenere udienza da remoto mediante l'uso dell'applicativo informatico TEAMS o SKIPE for Business, ipotesi quest'ultima prevista dalla lettera f) del comma 7 dell'art. 83 citato, modalità di trattazione dell'udienza che i giudici potranno comunque scegliere;
- ✓ Per quanto concerne il settore civile il deposito di tutti gli atti, anche introduttivi, da parte degli Avvocati dovrà avvenire esclusivamente mediante la piattaforma PCT;

✓ Per quanto concerne il settore penale il deposito degli atti relativi dovrà avvenire a mezzo PEC, facendo riferimento al Protocollo d'intesa tra il Tribunale di Velletri ed il C.O.A. e la Camera Penale di Velletri, sottoscritto il 26 maggio 2016 (documento già allegato alla Circolare n. 5 e reperibile sul sito web del Tribunale di Velletri), con l'integrazione per l'Ufficio GIP-GUP e per le Sezioni dibattimentali, fino al 30 giugno 2020, attesa l'emergenza sanitaria in atto, dei seguenti atti:

- 1) Istanze di revoca/modifica di misure cautelari personali o reali;
- 2) Istanze di revoca/modifica di misure di sicurezza personali;
- 3) Istanze di rito alternativo successive alla notifica del decreto di giudizio immediato ai sensi degli artt. 446 e 458 c.p.p., unitamente alla scansione della nomina fiduciaria o della procura speciale, ove non già presente in atti;
- 4) Atti di impugnazione (atto di appello, opposizione al decreto penale di condanna, opposizione alla richiesta di archiviazione);

Ciò in deroga espressa a quanto già disposto col protocollo anzidetto.

Al riguardo, si comunica che l'indirizzo di posta elettronica certificata continua ad essere quello già indicato nel suddetto protocollo d'intesa, ossia:

decretipenali.tribunale.velletri@giustiziacert.it

gipgup.tribunale.velletri@giustiziacert.it

dibattimento.tribunale.velletri@giustiziacert.it

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA TRATTAZIONE DEI PROCEDIMENTI CIVILI E PENALI

Considerato che il rischio di contagio epidemiologico è ancora in fase acuta e che esso si attenuerà solo gradualmente nei prossimi mesi, tenuto conto che la presenza del personale amministrativo all'interno del Tribunale è e resterà assai limitata, almeno fino al 30 giugno, per l'ammissione dei lavoratori al c.d. lavoro agile, ritenuto che la primaria raccomandazione pervenuta dagli Organi di Governo e da quelli Sanitari è quella di evitare il sovrappollamento e di mantenere il distanziamento delle persone, si ritiene necessario prevedere, nel periodo intercorrente tra il 16 aprile ed il 30 giugno 2020, il rispetto delle seguenti linee guida.

Le udienze civili si svolgeranno preferibilmente nella forma della trattazione scritta (cfr. art. 83, comma 7°, lettera h), fatta eccezione per quelle in cui la presenza delle parti sia indispensabile per legge o per decisione del giudice. Quando la trattazione del procedimento dovrà avvenire nella forma della c.d. trattazione scritta il giudice delegato o il Presidente del Collegio comunicheranno, a mezzo della Cancelleria, a mezzo PCT, ai difensori delle parti costituite, almeno 20 giorni prima dell'udienza, la tipologia del rito prescelto. La Cancelleria provvederà, altresì, ad inserire nello "storico del fascicolo" l'annotazione "trattazione scritta". I difensori delle parti dovranno far pervenire, esclusivamente mediante PCT, le proprie note scritte (da denominarsi "note di trattazione scritta" o dicitura similare), redatte in modo succinto e contenenti le sole istanze e conclusioni, entro i dieci giorni antecedenti la data dell'udienza. Il termine inizierà a decorrere dalla data di comunicazione del provvedimento del giudice al difensore. Le note scritte inviate alla Cancelleria del Tribunale in modalità diversa dal PCT (ad esempio tramite PEC) non saranno prese in considerazione.

E' nel potere del giudice, nel provvedimento relativo alla scelta del rito a trattazione scritta, prevedere la replica alle note scritte di controparte, che, se concessa, dovrà essere depositata entro il terzo giorno antecedente quello dell'udienza.

All'esito il giudice provvederà fuori udienza, una volta accertata la tempestività della comunicazione del suo provvedimento relativo al rito e l'avvenuto scarico da parte della Cancelleria delle note inviate dai difensori delle parti.

Non sono ammesse contestazioni e/o reclami in ordine alla scelta del rito a trattazione scritta operato dal giudice ai sensi dell'art. 83, comma 7°, lettera h) del D.L. 18/2020 e nel caso di mancata previsione o di rifiuto di ammissione delle note di replica.

Per gli aspetti dell'udienza civile tramite trattazione scritta (art. 83 lett. h D.L. 18/2020) non disciplinati nella presente Circolare si applicano le linee guida indicate della relativa "Proposta di Protocollo" predisposta congiuntamente dal C.S.M. e dal C.N.F., riportate, quale allegato 2, nella nota del C.S.M. prot. n. P 5102/2020 del 27.03.2020, trasmessa a tutti gli uffici giudiziari.

Nella diversa ipotesi in cui il giudice civile optasse per l'udienza tramite collegamento da remoto (art. 83 lett. f) del D.L. 18/2020) mediante sistema "TEAMS", saranno integralmente applicate le linee indicate della relativa "Proposta di Protocollo" predisposta congiuntamente dal C.S.M. e dal C.N.F., riportate, quale allegato 1, nella nota del C.S.M. prot. n. P 5102/2020 del 27.03.2020, trasmessa a tutti gli uffici giudiziari.

I procedimenti non oggetto di rinvio e per i quali il giudice non abbia emesso il provvedimento di applicazione di uno dei riti speciali sopra specificati (cioè "udienza

civile tramite collegamento da remoto - art. 83 lett. f) del D.L. 18/2020 - o “udienza civile tramite trattazione scritta - art. 83 lett. h D.L. 18/2020 -), saranno trattati in Tribunale nel giorno prestabilito, con la forma del rito ordinario

Segue l'elenco dei procedimenti che saranno rinviati o trattati nel periodo intercorrente tra il 16 aprile ed il 30 giugno 2020.

I PERIODO (dal 16 aprile al 11 maggio 2020)

CIVILE

Sono rinviati d'ufficio, ai sensi di legge, a data successiva al 30 giugno 2020, con provvedimento emesso fuori udienza (mediante l'applicativo Consolle del Magistrato) dal giudice o dal Presidente del Collegio, da comunicare telematicamente ai difensori delle parti, tutti i procedimenti civili con udienza fissata nel predetto periodo, con le seguenti eccezioni previste dalla legge:

Udienze Presidenziali, anche delegate:

- ✓ procedimenti di separazione giudiziale, salva l'ipotesi in cui entrambi i difensori delle parti chiedano, almeno tre giorni prima dell'udienza e comunque tempestivamente, il rinvio del procedimento ad altra data successiva. Resta ferma la facoltà del Giudicante di valutare la possibilità di un rinvio a breve termine dell'udienza nell'eventualità che la richiesta di rinvio pervenga dal difensore di una sola parte, per un giustificato e documentato motivo (esempio: residenza o domicilio legale del difensore o della parte obbligata a comparire in altro Comune o Provincia);
- ✓ procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari.

NB: per i procedimenti relativi alle separazioni consensuali non sono state ravvisate ragioni di urgenza che ne giustificassero la trattazione nel periodo in

questione e ciò in quanto, in siffatti casi, i coniugi hanno di fatto già concordato il regime coniugale e quello delle obbligazioni alimentari.

Anche per i procedimenti di divorzio (contenzioso o congiunto) si è ritenuto di operare il rinvio d'ufficio a data successiva, atteso che il regime coniugale ed alimentare tra i coniugi è già disciplinato nelle condizioni della separazione e che, pertanto, relativamente a siffatti procedimenti, non è ravvisabile quella particolare urgenza che giustifica lo spostamento delle Parti, dei Difensori e degli eventuali Ausiliari del giudice. Lo stesso principio è fatto valere nelle ipotesi di procedimenti camerale relativi a modifiche delle condizioni di separazione o di divorzio.

Udienze del contenzioso civile:

- ✓ i procedimenti relativi ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità, nel senso sopra precisato;
- ✓ i procedimenti relativi alla regolamentazione della responsabilità genitoriale, in quanto assimilabili, per la tipologia dei provvedimenti da assumere, a quelli relativi agli alimenti od obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità.
- ✓ i procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela dei diritti fondamentali della persona;
- ✓ procedimenti di interdizione e di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l'adozione di provvedimenti provvisori, e sempre che l'esame diretto della persona del beneficiario, dell'interdicendo e dell'inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e di salute;
- ✓ procedimenti di cui all'art. 283 del codice di procedura civile e, in genere, in tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. In quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal sottoscritto Presidente o, in mancanza, da uno dei Presidenti di sezione presenti in ufficio, in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e per le cause già iniziate con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio egualmente non impugnabile.
- ✓ E' fatta salva, con la sola esclusione dei procedimenti di interdizione e di inabilitazione, l'ipotesi in cui entrambi i difensori delle parti chiedano, almeno tre giorni prima dell'udienza e comunque tempestivamente, il rinvio del procedimento ad altra data. Resta ferma la facoltà del Giudicante di valutare la possibilità di un rinvio a breve termine dell'udienza nell'eventualità che la richiesta

di rinvio pervenga dal difensore di una sola parte, per un giustificato e documentato motivo.

Udienze di competenza del Giudice Tutelare:

- ✓ procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela e di amministrazione di sostegno nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l'adozione di provvedimenti provvisori, e sempre che l'esame diretto della persona del beneficiario non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e di salute;
- ✓ procedimenti di cui all'art. 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (richiesta di Trattamento Sanitario Obbligatorio);
- ✓ procedimenti di cui all'art. 12 della legge 22 maggio 1978, 194 (interruzione della maternità).

Udienze in materia di espropriazione forzata mobiliare ed immobiliare

- ✓ procedimenti la cui ritardata trattazione possa produrre grave ed irreparabile pregiudizio alle parti. La dichiarazione di urgenza è fatta per le cause già iniziate con provvedimento del giudice dell'esecuzione ed il relativo provvedimento non è impugnabile.

Udienze prefallimentari e fallimentari

- ✓ procedimenti la cui ritardata trattazione possa produrre grave ed irreparabile pregiudizio alle parti. La dichiarazione di urgenza è fatta per le cause già iniziate con provvedimento Collegiale ed il relativo provvedimento non è impugnabile.

LAVORO

- ✓ procedimenti cautelari, con priorità assoluta per quelli aventi ad oggetto la tutela dei diritti fondamentali della persona;
- ✓ procedimenti la cui ritardata trattazione possa produrre grave pregiudizio alle parti. La dichiarazione di urgenza è fatta per le cause già iniziate con provvedimento motivato del giudice del lavoro ed il relativo provvedimento non è impugnabile ai sensi di legge;
- ✓ procedimenti disciplinati dal cd "rito Fornero" fase sommaria, ex art. 1, comma 47 e ss., L. 92/2012, comportanti la tutela reintegratoria di cui all'art. 18 Stat. Lav.;

PENALE

Sono rinviati d'ufficio, *ex lege*, tutti i procedimenti con udienza fissata tra il 16 aprile e l'11 maggio 2020, con le seguenti eccezioni:

- ✓ udienze di convalida dell'arresto o del fermo e giudizi direttissimi;
- ✓ udienze relative *"ai procedimenti penali in cui i termini di cui all'articolo 304 del codice di procedura penale scadono nei sei mesi successivi all'11 maggio 2020"* (cfr. art. 36, 2° comma, del D.L. n. 23/2020);
- ✓ udienze nei procedimenti in cui sono state richieste o applicate misure di sicurezza detentive;
- ✓ Sono altresì esclusi dal rinvio d'ufficio, quando i detenuti, gli imputati, i proposti alla misura o i loro difensori espressamente lo chiedono:
 - ✓ 1) le udienze nei procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell'art. 51-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354;
 - ✓ 2) le udienze nei procedimenti in cui sono state applicate misure cautelari o di sicurezza;
 - ✓ 3) le udienze nei procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono state disposte misure di prevenzione; nonché:
- ✓ i procedimenti che rivestono carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all'art. 392 c.p.p.; la dichiarazione d'urgenza è fatta dal Giudice o dal Presidente del Collegio, su richiesta di parte, con provvedimento motivato e non impugnabile (cfr. art. 83, comma 3°, lettera c) del D.L. n. 18/2020).

I Magistrati del settore penale (dibattimentale e GIP-GUP) predisporranno, fuori dall'udienza, i decreti di rinvio dell'udienza che, per il tramite della Cancelleria, verranno comunicati e notificati:

- al Pubblico Ministero, che provvederà alla citazione dei propri testi, ove previsti;
- al difensore dell'imputato attraverso il Sistema di notificazioni e comunicazioni telematiche penali;
- agli imputati e alle parti private, mediante l'invio all'indirizzo di posta elettronica certificata di sistema del difensore di fiducia, ferme restando le notifiche che per legge si effettuano presso il difensore d'ufficio.

II PERIODO (dal 12 maggio al 30 giugno 2020)

CIVILE

Nel periodo in questione vigeranno gli stessi criteri indicati per il periodo precedente, ma le eccezioni in ordine ai procedimenti da rinviare saranno maggiori per tipologia di cause e, quindi, verrà allargata la platea dei procedimenti da trattare.

Segue l'elenco dei procedimenti che saranno rinviati o trattati nel periodo intercorrente tra il 12 maggio ed il 30 giugno 2020.

Sono rinviati d'ufficio a data successiva, che sarà tempestivamente comunicata, a mezzo PCT, dal giudice delegato o dal Presidente del Collegio giudicante, con provvedimento emesso fuori udienza, **tutti i procedimenti con udienza fissata nel predetto periodo, con le seguenti eccezioni:**

Udienze Presidenziali, anche delegate:

- ✓ procedimenti di separazione giudiziale, salva l'ipotesi in cui entrambi i difensori delle parti chiedano, almeno tre giorni prima dell'udienza e comunque tempestivamente, il rinvio del procedimento ad altra data successiva. Resta ferma la facoltà del Giudicante di valutare la possibilità di un rinvio a breve termine dell'udienza nell'eventualità che la richiesta di rinvio pervenga dal difensore di una sola parte, per un giustificato e documentato motivo (esempio: residenza o domicilio legale del difensore o della parte obbligata a comparire in altro Comune o Provincia);
- ✓ procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari.

NB: per i procedimenti relativi alle separazioni consensuali non sono state ravvisate ragioni di urgenza che ne giustificassero la trattazione nel periodo in questione e ciò in quanto, in siffatti casi, i coniugi hanno di fatto già concordato il regime coniugale e quello delle obbligazioni alimentari.

Anche per i procedimenti di divorzio (contenzioso o congiunto) si è ritenuto di operare il rinvio d'ufficio a data successiva, atteso che il regime coniugale ed alimentare tra i coniugi è già disciplinato nelle condizioni della separazione e che, pertanto, relativamente a siffatti procedimenti, non è ravvisabile quella particolare urgenza che giustifica lo spostamento delle Parti, dei Difensori e degli eventuali Ausiliari del giudice. Lo stesso principio può esser fatto valere nelle ipotesi di procedimenti camerale relativi a modifiche delle condizioni di separazione o di divorzio.

Udienze del contenzioso civile:

- ✓ i procedimenti relativi ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità, nel senso sopra precisato;
- ✓ i procedimenti relativi alla regolamentazione della responsabilità genitoriale, in quanto assimilabili, per la tipologia dei provvedimenti da assumere, a quelli relativi agli alimenti od obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità.
- ✓ i procedimenti cautelari, con priorità assoluta per quelli aventi ad oggetto la tutela dei diritti fondamentali della persona;
- ✓ i procedimenti possessori nella sola fase sommaria e fino all'emissione del provvedimento interdittale;
- ✓ procedimenti di interdizione e di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l'adozione di provvedimenti provvisori, e sempre che l'esame diretto della persona del beneficiario, dell'interdicendo e dell'inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e di salute;
- ✓ procedimenti di cui all'art. 283 del codice di procedura civile e, in genere, in tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. In quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal sottoscritto Presidente o, in mancanza, da uno dei Presidenti di sezione presenti in ufficio, in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e per le cause già iniziate con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio egualmente non impugnabile.
- ✓ procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo in cui le parti sono entrambe costituite e vi è richiesta di provvedimenti ex artt. 648 o 649 c.p.c.;
- ✓ procedimenti rinviati per conclusioni ex art. 189 c.p.c. e 281 *quiquies* e *sexies* c.p.c.;

Udienze di competenza del Giudice Tutelare:

- ✓ procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela e di amministrazione di sostegno nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l'adozione di provvedimenti provvisori, e sempre che l'esame diretto della persona del beneficiario non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e di salute;
- ✓ procedimenti di cui all'art. 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (richiesta di Trattamento Sanitario Obbligatorio);

- ✓ procedimenti di cui all'art. 12 della legge 22 maggio 1978, 194 (interruzione della maternità).

Udienze in materia di espropriazione forzata mobiliare ed immobiliare

- ✓ procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. La dichiarazione di urgenza è fatta per le cause già iniziate con provvedimento del giudice dell'esecuzione ed il relativo provvedimento non è impugnabile.

Udienze prefallimentari e fallimentari

- ✓ Prefallimentari: se le parti sono già costituite entrambe alla data del 12 maggio 2020, l'udienza si tratterà da remoto previo scambio di note a verbale; altrimenti verranno rinviate a data successiva al 30 giugno 2020, salva urgenza oggettiva (per es. approssimarsi del compimento dell'anno dalla cancellazione dell'impresa dal registro delle imprese o consolidamento dell'ipoteca, salvo altro specificamente allegato e documentato dalla parte istante).
- ✓ Procedure di revoca del curatore: l'udienza si tratterà da remoto previo scambio di note a verbale.
- ✓ Udienze fissate ex art. 162 L.F.: l'udienza si tratterà da remoto previo scambio di note a verbale*.
- ✓ Approvazione rendiconto, verifiche e adunanze dei creditori per i concordati: rinvio salvo urgenza dichiarata e comprovata dal curatore o dal commissario giudiziale, salva la valutazione, rispettivamente, del collegio e del GD.

LAVORO

- ✓ tutti i procedimenti cautelari e quelli relativi all'eventuale fase di reclamo;
- ✓ procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo in cui le parti si sono entrambe costituite e vi è richiesta di provvedimenti ex artt. 648 o 649 c.p.c.;
- ✓ procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. La dichiarazione di urgenza è fatta per le cause già iniziate con provvedimento del giudice del lavoro ed il relativo provvedimento non è impugnabile.
- ✓ procedimenti disciplinati dal cd "rito Fornero" fase sommaria, ex art. 1, comma 47 e ss., L. 92/2012, comportanti la tutela reintegratoria di cui all'art. 18 Stat. Lav., nonché la fase di opposizione secondo il rito ordinario.

PENALE

Nel periodo in questione vigeranno gli stessi criteri indicati per il periodo precedente, ma le eccezioni in ordine ai procedimenti da rinviare saranno maggiori per tipologia di cause e, quindi, verrà allargata la platea dei procedimenti da trattare.

I Magistrati del settore penale (dibattimentale e GIP-GUP) predisporranno tempestivamente, fuori dall'udienza, i decreti di rinvio dell'udienza che, per il tramite della Cancelleria, verranno comunicati e notificati:

- al Pubblico Ministero, che provvederà alla citazione dei propri testi, ove previsti;
- al difensore dell'imputato attraverso il Sistema di notificazioni e comunicazioni telematiche penali;
- agli imputati e alle parti private, mediante l'invio all'indirizzo di posta elettronica certificata di sistema del difensore di fiducia, ferme restando le notifiche che per legge si effettuano presso il difensore d'ufficio.

Sono rinviati d'ufficio tutti i procedimenti con udienza fissata tra il 12 maggio ed il 30 giugno 2020, con le seguenti eccezioni:

- ✓ udienze di convalida dell'arresto o del fermo e giudizi direttissimi;
- ✓ udienze relative *“ai procedimenti penali in cui i termini di cui all'articolo 304 del codice di procedura penale scadono nei sei mesi successivi all'11 maggio 2020”* (cfr. art. 36, 2° comma, del D.L. n. 23/2020);
- ✓ udienze nei procedimenti in cui sono state richieste o applicate misure di sicurezza detentive;
- ✓ Sono altresì esclusi dal rinvio d'ufficio:
- ✓ 1) le udienze nei procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell'art. 51-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354;
- ✓ 2) le udienze nei procedimenti in cui sono state applicate misure cautelari personali nonché misure di sicurezza provvisorie personali;
- ✓ 3) le udienze nei procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono state disposte misure di prevenzione;
- ✓ nonché:
- ✓ Le udienze dibattimentali collegiali di discussione e le udienze preliminari, per le quali l'istruttoria si è già conclusa, per reati di particolare allarme sociale (e segnatamente, omicidio volontario consumato o tentato di cui agli artt. 56-575 c.p., rapina aggravata ex art. 628 comma 3° c.p., estorsione aggravata ex art. 629 comma 2° c.p., usura di cui all'art. 644 c.p., violenza sessuale di cui agli artt. 609 *bis*, *ter*, *quater* ed *octies* c.p., peculato di cui all'art. 314 c.p., concussione di cui all'art. 317 c.p., corruzione di cui agli artt. 318, 319, 321 e 322 c.p., corruzione in atti giudiziari di cui all'art. 319 *bis* c.p., corruzione di persona incaricata di pubblico servizio, di cui all'art. 320 c.p.), sempreché trattisi di processi con non più di tre imputati.
- ✓ i procedimenti che rivestono carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all'art. 392 c.p.p.; la dichiarazione d'urgenza è fatta dal Giudice o dal Presidente del Collegio, su richiesta di parte, con

provvedimento motivato e non impugnabile (cfr. art. 83, comma 3°, lettera c) el D.L. n. 18/2020).

Quanto alle modalità relative ai trattazione dei procedimenti di convalida dell'arresto e del fermo davanti al GIP nonché alle udienze con rito direttissimo si rimanda al contenuto del Protocollo sottoscritto tra il Tribunale di Velletri, la Procura della Repubblica presso il Tribunale, il locale Consiglio dell'Ordine e la Camera penale, documento che verrà pubblicato nel sito web del Tribunale di Velletri.

Il presente decreto va comunicato, a cura della Segreteria della Presidenza, a tutti i Magistrati, anche Onorari, del Tribunale, al Dirigente ed al Personale Amministrativo, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Velletri nonché al locale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

Il presente decreto va comunicato all'autorità sanitaria regionale, per il tramite del Presidente della Giunta della Regione, per eventuali osservazioni di competenza sanitaria in merito alla prevista incentivazione della trattazione dei processi, civili e penali, nel periodo tra il 12 maggio ed il 30 giugno 2020, giusto il disposto dell'art. 83 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020.

Il presente decreto va, altresì, trasmesso al Presidente f.f. della Corte d'Appello di Roma, per la prescritta "intesa", giusto il disposto dell'art. 83 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020.

Il presente decreto va, infine, trasmesso all'indirizzo di posta elettronica ordinaria "settima-emergenzacovid@cosmag.it", giusta nota del C.S.M. prot. n. P 5102/2020 del 27.03.2020.

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

Mauro Lambertucci

